

RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE INVESTIMENTI

PROGETTI SOPPRESSIONE P.L. e RISANAMENTO ACUSTICO

LINEA MESTRE – TRENTO

COMUNE DI NOALE (VE)

CONVENZIONE

per l'attuazione del programma di eliminazione dei passaggi a livello posti ai Km
14+550 e 16+132 della tratta ferroviaria Mestre – Castelfranco Veneto

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito per brevità RFI), P. IVA 01008081000
e C.F. 01585570581, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma,
di seguito denominata con il solo termine RFI”, per la quale interviene nel
presente atto il sig. dott. Ing. Marco Marchese, nato a Catania il 21.05.1974, nella
sua qualità di Responsabile della Struttura Organizzativa Progetti Soppressione
Passaggi a Livello e Risanamento Acustico, come risulta dalla procura speciale
conferitagli in data 04.07.2018 con atto a rogito n. 26408 del Notaio Silvestro
Paolo repertoriato al n. 101952, domiciliato per la carica in Roma, alla Piazza della
Croce Rossa, 1

E

La Regione de Veneto, (di seguito per brevità Regione), con sede in Venezia -
Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, per la quale interviene nel presente atto il sig.

_____, nato a _____ (_____) il
_____, nella sua qualità di
_____, all'uopo delegato dal Presidente della
Giunta Regionale con nota prot. n. _____ del _____;

E

Il Comune di Noale, di seguito per brevità Comune, per il quale interviene nella stipulazione del presente atto il sig. _____, nato _____ il _____, nella sua qualità di _____,

PREMESSE

■ RFI è autorizzata - in conformità con quanto previsto dalla legislazione speciale di riferimento - a predisporre ed eseguire un Piano di soppressione dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione d'idei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;

■ per espressa disposizione legislativa, la soppressione dei passaggi a livello deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1 L. 189/1983; art. 1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione è disposta d'intesa con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le opere stesse (art.2 della Legge 354/1998);

■ che, ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere infrastrutturali di viabilità all'Ente proprietario delle strade interessate, ad eccezione delle opere d'arte ricomprese nel corpo della ferrovia;

■ il Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive (di seguito, il "Piano") corrisponde pertanto ad un programma

di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualità di Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale, è tenuta ex lege ad assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e degli impianti ferroviari;

- la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della funzionalità delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;

- il suddetto piano di soppressione dei passaggi a livello può essere realizzato con oneri a carico dello Stato, disposti sulla base di specifiche previsioni legislative, salva apposita previsione di eventuale compartecipazione finanziaria alla realizzazione del “Piano” da parte delle amministrazioni locali, nel cui territorio insistono le opere medesime, ciò in considerazione sia del richiamato interesse di pubblica utilità che sottende la ratio degli interventi di ristrutturazione della rete viaria, che dell’entità, complessivamente considerata, degli oneri di spesa comunque connessi alle opere previste nel Piano d’intervento stesso;

- in data 31.07.2017 è stato sottoscritto tra Regione ed RFI il Protocollo d’Intesa “*Programma regionale di realizzazione di un Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, sulle sezioni delle linee ferroviarie Mestre - Castelfranco V., Mestre – Treviso, Mestre – Quarto d’Altino, Padova – Castelfranco, Vicenza – Treviso, Castelfranco –*

Bassano, Calalzo – Padova, Bologna – Padova, Vicenza – Schio, Bassano – Padova, Verona – Rovigo e Rovigo Chioggia per la soppressione di passaggi a livello sul territorio della Regione del Veneto” per la soppressione dei passaggi a livello ricadenti sul territorio regionale da realizzarsi secondo una condivisa programmazione pluriennale con finanziamenti a carico di Regione e di RFI secondo le quote indicate al Protocollo medesimo;

- nel medesimo Protocollo, Regione ed RFI hanno disciplinato le reciproche incombenze relativamente alla progettazione degli interventi, all’acquisizione dei benestare/nulla osta a qualunque titolo occorrenti, alla messa a disposizione delle aree come pure alla realizzazione degli interventi;
- Regione del Veneto ed RFI, nell’ambito della richiamata programmazione pluriennale, hanno concordato di procedere con gli interventi per la soppressione dei passaggi a livello posti ai km 14+550 (Via degli Ongari) e 16+132 (Via Valsugana) della tratta ferroviaria Mestre – Castelfranco Veneto mediante la realizzazione di opere sostitutive consistenti in un sottopasso carrabile e nell’adeguamento di un sottopasso esistente, oltre che della relativa viabilità di raccordo;
- all’articolo 7 del richiamato Protocollo “*Definizione dei rapporti ed erogazione dei contributi*” è previsto che con separato atto RFI, Regione e Comuni di volta in volta coinvolti nella realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello, definiranno mediante apposita convenzione ogni rapporto connesso e conseguente alla realizzazione delle opere sostitutive medesime con particolare riferimento alla proprietà dei sedimi, alle caratteristiche dei manufatti, alla manutenzione ed ai sottoservizi nonché all’erogazione dei contributi costituenti le quote di compartecipazione alla realizzazione dello specifico e particolare

programma di soppressione;

■ che le parti contraenti intendono far risultare tali accordi da regolare atto;
tanto premesso e specificato, si stipula la presente Convenzione per regolare i rapporti derivanti dalla soppressione dei Passaggi a Livello posti ai km 14+550 (Via degli Ongari) e 16+132 (Via Valsugana) della tratta ferroviaria Mestre – Castelfranco Veneto, e per la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione delle opere sostitutive.

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale del presente atto.

ARTICOLO 2

OGGETTO

RFI provvederà a propria cura e spese, e con il cofinanziamento di Regione secondo le quote indicate al Protocollo richiamato alle premesse alla realizzazione delle opere di cui al successivo art. 3.

L'eventuale mancata realizzazione delle opere non dà luogo, in alcun caso, ad una diretta responsabilità contrattuale nei confronti del Comune, non essendo, per questi profili, il rapporto dedotto in Convenzione riconducibile allo schema dei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive.

ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

RFI procederà all'appalto dei lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, nonché all'osservanza della vigente normativa in materia di appalti pubblici, mediante apposita gara con successiva

formalizzazione dei conseguenti contratti.

RFI provvederà alla direzione dei lavori fino al collaudo dei lavori appaltati ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Nello specifico, RFI eseguirà le seguenti opere, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nel progetto esecutivo, che pur non allegato, si intende parte integrante della presente Convenzione:

A) in sostituzione del passaggio a livello al km 14+550:

- sottovia veicolare e ciclopedonale sottopassante la linea Mestre - Castelfranco, con una piattaforma stradale di larghezza pari a m. 11,50, costituita da due corsie m. 3.50, due banchine di m. 0,50 e pista ciclabile di m. 2.70, ed altezza minima garantita di m. 4.20;
- viabilità complementare di raccordo con la viabilità esistente, e di collegamento con aree altrimenti intercluse a seguito della realizzazione dei lavori;
- rampe di risalita in corrispondenza del manufatto, con pendenza dell'8%, relativi muri di sostegno e pavimentazione stradale dello stesso, compresi tutti i lavori accessori, a carattere provvisorio e definitivo, costituiti dalla realizzazione dei raccordi con la viabilità esistente, l'adeguamento alla nuova situazione dei sottoservizi relativi alle condutture o canalizzazioni idriche, di linee elettriche o telefoniche, di condutture per gas, gli eventuali impianti di illuminazione quelli per la raccolta, il sollevamento e lo smaltimento delle acque nonché qualunque altro adeguamento necessario per dare le opere perfettamente agibili.

B) in sostituzione del passaggio a livello al km 16+132

Adeguamento dell'esistente sottopasso carrabile su Via Valsugana mediante la redistribuzione degli spazi interni in maniera da creare sul lato ovest la un percorso ciclopedonale di larghezza lorda pari a 2.50 m, con l'eliminazione dei due marciapiedi da m. 1.75 a ovest e m. 0.75 ad est m, mentre la piattaforma destinata a viabilità manterrà la propria larghezza a 6.50 m. Contestuale riduzione del sottopasso da m. 5,00 a m. 4,60, oltre ad opere complementari ed accessorie.

L'esecuzione delle opere sarà effettuata ad insindacabile giudizio di RFI nei termini e modalità dalla stessa ritenuti più opportuni, con la più ampia facoltà di apportare ai progetti tutte quelle modifiche derivanti da sopraggiunte circostanze e/o locali necessità che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, risultassero convenienti all'atto dell'esecuzione dei lavori, per la stabilità delle opere stesse e per le esigenze del servizio ferroviario, senza che il Comune possa interferire o avere una qualche diretta ingerenza nell'esecuzione del progetto o che tale circostanza possa dar luogo ad eventuale richiesta di risarcimento e/o indennizzo da parte del Comune.

Del pari, per esigenze connesse all'esercizio ferroviario, RFI potrà sospendere, temporaneamente e per brevi periodi, ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, i lavori di propria competenza, sollevando fin da ora il Comune da ogni responsabilità per l'eventuale e conseguente prolungamento dell'interruzione di pubblico servizio dovuto alla chiusura stradale.

RFI provvederà, inoltre, senza oneri per il Comune, a regolare la marcia dei treni nei tratti di linea interessati dalla costruzione delle opere sostitutive, affinché i lavori e la circolazione ferroviaria possano svolgersi contemporaneamente ed in condizioni di sicurezza, comprese le mansioni esecutive della protezione

cantiere, così come a qualsiasi altra spesa diretta e connessa alle interferenze con l'esercizio ferroviario per l'esecuzione dei lavori stessi (costi di rallentamenti del traffico ferroviari, spostamento cavi, lavori agli impianti T. E., opere di sostegno dei binari), già ricomprese nell'investimento di progetto.

RFI provvederà, a propria cura e spese, alla soppressione dei Passaggi a Livello di cui trattasi, alla rimozione dei relativi impianti ed alla formazione di idonee recinzioni, sbarrando le strade interessate in corrispondenza della sede ferroviaria

ARTICOLO 4

DIRITTO DI PASSAGGIO

La soppressione dei passaggi a livello con la realizzazione delle relative opere sostitutive, comportano l'estinzione del diritto di passo pedonale e carraio attualmente esercitato a mezzo degli attraversamenti posti ai km 14+550 e 16+132 della tratta ferroviaria Mestre – Castelfranco V.to, con la conseguenza che il suddetto diritto sarà esercitato dal Comune, per sé e per gli aventi diritto o causa ora per allora ed ad ogni effetto di legge, attraverso l'opera sostitutiva stessa.

RFI si riserva di avvalersi del diritto di passaggio sulla sede dei tronchi stradali ora adducanti ai sopprimendi passaggi a livello, che perderanno lo stato giuridico di demanio pubblico stradale, per l'accesso alla sede ferroviaria dopo la soppressione degli attraversamenti stessi.

Qualora i suddetti tronchi di strade vengano successivamente declassati o alienati, con limitazioni al loro uso, tale diritto avrà efficacia anche nei confronti di terzi. Dopo la soppressione del passaggio a livello, si procederà all'eventuale cessione ed accatastamento, se necessari, a favore di RFI delle aree costituenti

l'attuale attraversamento a raso, che il Comune, con il presente atto, autorizza sin d'ora.

ARTICOLO 5

ESPROPRI - COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

RFI acquisirà a propria cura, spese e responsabilità, a favore del Comune, tutte le aree necessarie alla realizzazione delle opere, ivi compreso anche tutte le spese per le registrazioni, le trascrizioni e le volture catastali dei decreti di esproprio.

Eventuali aree di proprietà del Comune funzionali sia temporaneamente sia permanentemente allo scopo di cui sopra, saranno dal Comune medesimo messe a disposizione di RFI, senza compenso alcuno, prima dell'inizio dei lavori. Il Comune provvederà a propria cura e spese a disporre le eventuali limitazioni ai sottoservizi ed al traffico stradale, nonché alla necessaria cartellonistica, necessarie per la esecuzione delle opere sostitutive.

Le sopradette limitazioni saranno specificate da RFI prima dell'inizio dei lavori e saranno regolamentate da apposito verbale di accordi, redatto in contraddittorio da rappresentanti del Comune e di RFI, nel quale verranno stabilite il tipo e la durata delle limitazioni stesse.

Nessuna ingerenza potrà avere il Comune sui tempi e sulle modalità di esecuzione delle opere da realizzare da parte di RFI purché siano rispettate le tempistiche previste nel verbale di accordi di cui al presente articolo e nel progetto approvato in Conferenza di Servizi, salvi eventuali ritardi derivanti da situazioni non prevedibili o di forza maggiore, o comunque non direttamente imputabili ad RFI.

ARTICOLO 6

APPROVAZIONE PROGETTAZIONE OPERE ED AUTORIZZAZIONI

La Regione ha provveduto alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere sostitutive nonché alla redazione dei relativi elaborati per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.. La Regione ha raccolto nella Conferenza di servizi del 07/08/2013 tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento sostitutivo del passaggio a livello su Via degli Ongari al km 14+550, completando altresì l'iter procedimentale di cui agli articoli 11 e 16 del DPR 27/01 e s.m.i. per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente variante parziale al PRG comunale, effettuata peraltro direttamente dal Comune di Noale, ed alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere progettate.

La documentazione di cui sopra è stata inviata ad RFI con nota di Regione del Veneto del 10/12/2018, prot. 501339.

RFI si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di apportare ai progetti delle opere strettamente funzionali alla soppressione del P.L. in argomento, tutte quelle modifiche derivanti da sopraggiunte circostanze e/o locali necessità che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, risultassero convenienti all'atto dell'esecuzione dei lavori, per la stabilità delle opere stesse e per le esigenze del servizio ferroviario, senza che per tali modifiche il Comune possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi od indennizzi.

ARTICOLO 7

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – VERBALE

Ultimati i lavori di propria competenza e dopo l'esito positivo del collaudo statico, per ciascuna delle due opere eseguite, RFI inviterà il Comune ad effettuare, congiuntamente e nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei lavori medesimi il cui esito sarà fatto risultare da

apposito verbale redatto dai soggetti appositamente incaricati da RFI e dal Comune.

Qualora all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti e/o manchevolezze, RFI sarà tenuta ad eseguire a proprie cure e spese i lavori di riparazione o di rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso, dovrà essere fissato un termine per la successiva visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori.

Con verbale a parte, contemporaneamente all'accertamento succitato, verrà disposta la consegna al Comune delle opere senza ulteriori formalità tra RFI ed il Comune medesimo.

Alla stessa data, il Comune provvederà all'apertura al pubblico transito delle opere sostitutive stesse.

A partire dalla presa in consegna delle nuove opere da parte del Comune, senza altre formalità, RFI è autorizzata a sopprimere definitivamente l'esercizio degli attraversamenti della sede ferroviaria cui le opere sostitutive si riferiscono.

Al collaudo generale tecnico – amministrativo provvederà RFI mediante propri incaricati.

ARTICOLO 8

MONITORAGGIO INTERVENTO

RFI e Regione del Veneto concordano di redigere, con cadenza semestrale dalla firma del presente verbale, un rapporto di monitoraggio sull'attuazione dell'intervento, a decorrere sino alla data di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 7.

Il rapporto dovrà consentire un aggiornamento procedurale sullo stato di

attuazione dell'intervento ed un avanzamento economico sull'opera; qualora intervengano sospensioni o varianti in corso d'opera, RFI si impegna a tenere aggiornata Regione del Veneto, cofinanziatore dell'opera, sullo stato di attuazione dell'intervento.

ARTICOLO 9

ESONERO RESPONSABILITA'

Il Comune e la Regione si obbligano a tenere RFI completamente sollevata ed indenne da qualunque responsabilità nonché da ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione o azione in pendenza ed a seguito dell'apertura al transito delle opere sostitutive oggetto del presente atto.

ARTICOLO 10

ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere realizzate in sostituzione dei passaggi a livello e a norma del presente Atto, comprese quelle accessorie e conseguenti s'intendono acquisite dal Comune che formalmente accetta, all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente articolo 7.

Dal momento di apertura al transito delle opere sostitutive, il Comune s'impegna a provvedere in perpetuo, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla loro perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per conservarle idonee alla pubblica viabilità, provvedendo, conseguentemente, a tutte le incombenze connesse con la circolazione stradale ed ottemperando al riguardo a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Per quanto riguarda le strutture portanti dei sottovia ricadenti nel sedime di RFI sarà a suo carico effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, essendo la proprietà di esse di esclusiva titolarità di RFI.

Nessun diritto avrà d'altra parte il Comune sulle aree di proprietà di RFI sulle quali insiste l'opera sostitutiva, salva la facoltà di poterne fruire, ai fini della continuità viaria nelle modalità e condizioni previste nel presente Atto.

RFI si riserva il diritto di interrompere temporaneamente il traffico stradale, in corrispondenza dei manufatti di cui innanzi, quando, a proprio giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portanti, ovvero per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente gli impianti e il traffico previa comunicazione al Comune che provvederà all'opportuna informazione ai cittadini. La comunicazione al Comune è da intendersi obbligatoria e deve pervenire agli uffici comunali competenti almeno 10 gg. prima della prevista chiusura al traffico, al fine di consentire l'emissione delle necessarie ordinanze.

Qualora per gli interventi di manutenzione cui è tenuto il Comune dovessero essere interessati i manufatti attraversanti la sede ferroviaria, il Comune dovrà darne avviso a RFI, che, a proprio giudizio, potrà chiedere che i lavori vengano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari da RFI stessa.

In tal caso i costi per le opere di sorveglianza, saranno a carico del Comune che provvederà al rimborso anticipatamente.

Analogamente si procederà per le spese di rallentamento dei treni e per quelle relative alla concessione d'interruzioni alla circolazione dei treni, qualora, a giudizio di RFI tali provvedimenti fossero ritenuti necessari.

ARTICOLO 11

SOPPRESSIONE DEI P.L.

Le Parti concordano che la definitiva soppressione dei passaggi a livello posti ai

km 14+550 (Via degli Ongari) e 16+132 (Via Valsugana) della tratta

ferroviaria Mestre – Castelfranco Veneto avverrà contestualmente all'apertura

al pubblico transito delle opere sostitutive di cui al precedente art. 3 attraverso

apposita Ordinanza di chiusura definitiva emanata dal Comune. Tale Ordinanza

dovrà pervenire a RFI almeno quindici giorni prima della data di chiusura

definitiva delle strade in corrispondenza dei passaggi a livello di cui sopra.

RFI, contestualmente alla decorrenza dell'Ordinanza in parola, provvederà a

sopprimere i passaggi a livello mediante modifiche ai propri impianti e

provvederà all'esecuzione delle recinzioni della sede ferroviaria ed alla

demolizione della sede stradale in corrispondenza degli attraversamenti a raso.

Resta stabilito che i suddetti passaggi a livello una volta soppressi non potranno

più essere riattivati e che per qualsiasi circostanza non può verificarsi il

contemporaneo utilizzo delle opere sostitutive e dei passaggi a livello medesimi.

Qualora il Comune non provvedesse ad emettere l'Ordinanza nel rispetto di

quanto sopra e per tale motivo non si potesse pervenire alla soppressione dei

suddetti passaggi a livello il Comune stesso resta obbligato a comunicare ad RFI,

con lettera raccomandata a.r., la nuova data di soppressione dei passaggi a livello

motivandone il ritardo.

La maggiore spesa sostenuta da RFI è valutata in € 300,00 (euro trecento/00)

per ogni giorno di prolungato esercizio dei passaggi a livello, oltre la scadenza

sopra riportata, e verrà addebitata al Comune nei modi d'uso entro 30 giorni

decorrenti dalla richiesta di RFI.

ARTICOLO 12

INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE

Qualora RFI riscontrasse inadempimento da parte del Comune, degli oneri di

manutenzione di propria spettanza, tale da compromettere la stabilità dell'opera, nonché la sicurezza e/o regolarità dell'esercizio ferroviario medesimo, procederà a darne opportuna comunicazione/segnalazione al Comune, che si obbliga fin d'ora ad effettuare tempestivamente, e comunque non oltre il termine che sarà indicato da RFI, gli interventi necessari a garantire l'efficienza e la funzionalità delle opere stesse.

Nel caso in cui il Comune non provvedesse nei suddetti termini, a quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFI eseguirà i lavori necessari, dandone preventiva comunicazione al Comune, che ne autorizza sin d'ora l'esecuzione, obbligandosi, in tale evenienza, a rimborsare senza eccezioni e/o riserve a RFI integralmente i costi sostenuti per i suddetti interventi, comprensivi della quota dovuta per l'IVA e spese generali.

RFI è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale sospensione del traffico connessa all'esecuzione dei suddetti lavori .

ARTICOLO 13

SFRUTTAMENTO SPAZI PUBBLICITARI NEI CANTIERI DI LAVORO

Lo sfruttamento pubblicitario degli spazi disponibili in relazione alla realizzazione delle opere, sia in corso dei lavori che in epoca successiva, sarà oggetto di separato accordo tra RFI o per essa altro soggetto delegato ed il Comune.

ARTICOLO 14

CONDOTTE - ATTRAVERSAMENTI – MANUFATTI

Il Comune avrà la facoltà di far passare in corrispondenza dei manufatti principali oggetto del presente Atto, proprie condutture elettriche, telefoniche,

per gas, idriche ecc., munite di adeguata protezione catodica contro la corrosione elettrolitica collocandole in appositi cunicoli con divieto assoluto di ancorarle alle strutture dei sottopassi e con l'obbligo di ottenere il preventivo assenso di RFI, a seguito di apposita domanda corredata da relazione e disegni con la precisazione delle modalità di esecuzione e delle caratteristiche tecniche di tali impianti. RFI si riserva la facoltà di non rilasciare l'autorizzazione, qualora gli impianti fossero ritenuti incompatibili con la sicurezza del traffico ferroviario.

RFI potrà servirsi senza eccezione delle strutture dei manufatti suddetti per poggiarvi e sostenervi le proprie condutture di qualsiasi genere e destinazione (cavi, segnali, linee di contatto ecc.), senza che ciò comporti alcun onere a suo carico (compenso alcuno al Comune).

Il Comune s'impegna a rispettare tutte le precauzioni e/o misure necessarie per evitare pregiudizio agli impianti ferroviari, nonché ad osservare le norme vigenti, anche di carattere regolamentare interno previste nella legislazione speciale.

ARTICOLO 15

VARIAZIONE MANUFATTI

Il Comune, dando atto che le opere sostitutive sono state progettate anche in funzione dei prevedibili futuri sviluppi della viabilità ordinaria, riconosce che nessuna richiesta o pretesa potrà avanzare nei confronti di RFI per eventuali diverse o maggiori esigenze di detta viabilità stradale.

Qualora in qualsiasi tempo dette opere sostitutive risultassero in tutto o in parte incompatibili, a giudizio di RFI, sia con i futuri ampliamenti e modificazioni degli impianti ferroviari, sia con lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire, sia con future esigenze dell'esercizio ferroviario, per cui si rendesse necessario apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere stesse, RFI

provvederà ad eseguire, a propria cura e spese, le necessarie modifiche garantendo comunque le caratteristiche tecnico-funzionali delle opere di cui all'art. 3 di questa Convenzione.

In tale evenienza, il Comune potrà soltanto richiedere che le nuove opere, o le modifiche di quelle oggetto del presente Atto, tengano conto delle stesse esigenze della viabilità stradale considerata nella progettazione originaria. Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del Comune, saranno attuate a totale carico del Comune stesso e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti.

ARTICOLO 16

CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI

Nel caso in cui le strade servite dalle opere sostitutive di cui al presente Atto dovessero essere trasferite dal Comune ad altro Ente pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione dovranno essere inseriti nell'Atto che disciplina detti trasferimenti di proprietà o di uso, previa comunicazione scritta a RFI.

ARTICOLO 17

DECORRENZA E DURATA

La presente Convenzione decorre dalla data di stipulazione ed avrà durata per tutta la vita utile delle opere dedotte in Convenzione.

ARTICOLO 18

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Le spese di stipulazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti sono a carico di RFI.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da

registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento dell'imposta sarà dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione.

ARTICOLO 19

IL DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

Il Comune dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è _____ e che il proprio domicilio fiscale è via _____,

16. RFI dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 01585570581 e che il proprio domicilio fiscale è in Piazza della Croce Rossa, 1 – Roma, la Regione del Veneto dichiara che il proprio numero di Codice fiscale è 80007580279 e che il proprio domicilio fiscale è in Venezia, Dorsoduro 3901.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sull'interpretazione, esecuzione, applicazione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ARTICOLO 20

VALIDITA' E STIPULA

La presente Convenzione è valida e vincola sin d'ora le Parti, essendo stato approvato lo schema di Convenzione con delibera di XXXX n. ____ del _____ (Comune), delibera di XXXX n. _____ del _____ (Regione del Veneto) e con delibera del Referente Progetti Soppressione Passaggi a Livello di RFI. n. ____ del _____ .

La presente Convenzione, consta di n. __ pagine, ciascuna delle quali è controfirmata dai rappresentanti all'uopo delegati dal Comune di Noale, della Regione del Veneto e da RFI.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI NOALE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.